



**RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI VICENZA ED ACQUE VICENTINE S.P.A.
PER ATTIVITÀ DI CARATTERE AMBIENTALE ED EDILIZIO**

L'anno 2016 addì del mese di presso il Municipio di Vicenza,

il **COMUNE DI VICENZA**, codice fiscale/P.I. 00516890241, di seguito Comune, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio,

e

ACQUE VICENTINE S.p.A. con sede in Vicenza, Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03196760247, di seguito Acque Vicentine, società per azioni a capitale totalmente pubblico, che svolge nel Comune di Vicenza l'attività di erogazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, progettazione e realizzazione di impianti e reti per la erogazione del servizio di cui sopra, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
in seguito, congiuntamente, denominate le "Parti"

RINNOVANO IL PROTOCOLLO D'INTESA P.G.N. 3381 DEL 18/01/2012

con alcune modifiche e aggiornamenti

CONCORDANDO SUI SEGUENTI TITOLI:

CAPO 1

ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEI PARERI SU PRATICHE EDILIZIE PER CONFORMITÀ SULLE OPERE DI SCARICO PRIVATE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN FOGNATURA PUBBLICA O IN ALTRO CORPO RECETTORE (SUOLO, ACQUE SUPERFICIALI).

Premesso che:

- l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale per l'esercizio sulla società Acque Vicentine di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi essenziali, ai sensi degli articoli 30 e 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, composta anche dal Comune di Vicenza, nella seduta del



12.05.2009 ha approvato l'attività, nei Comuni serviti da Acque Vicentine, relativa alla redazione dei pareri di conformità sulle opere di scarico private delle acque reflue domestiche recapitanti in fognatura pubblica;

- il Comune di Vicenza ha richiesto ad Acque Vicentine, l'impegno ad estendere tale attività anche per le opere di scarico private a servizio dei fabbricati non raggiunti dalla rete fognaria che, quindi, dovranno essere dotati di appropriato sistema alternativo per lo smaltimento delle acque reflue domestiche;
- l'attività di cui al Capo 1 del presente Protocollo è propedeutica al rilascio da parte del Comune del permesso di costruire o alla presentazione di altro titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa e costituisce forma di garanzia sulla rispondenza delle opere al Regolamento di fognatura e depurazione, e al Regolamento (oggi in itinere) sugli scarichi privati delle acque reflue domestiche recapitanti in corpo recettore diverso dalla fognatura pubblica, in ottemperanza della normativa ambientale con particolare riferimento a quanto stabilito dalle N.T.A. del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
- con l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, Acque Vicentine possiede tutti gli elementi di conoscenza necessari per la valutazione e ricognizione del sistema fognario da realizzare a servizio degli immobili privati allacciabili alla rete fognaria gestita ed, altresì, su esplicita richiesta del Comune, per quei fabbricati non raggiunti dal servizio di fognatura pubblica; è quindi in grado di svolgere l'attività propedeutica di cui al punto precedente di competenza comunale;
- il richiedente, titolare del permesso di costruire, potrà ricevere tutte le indicazioni tecniche necessarie alla corretta realizzazione della fognatura privata a servizio della sua abitazione, nonché informazioni che consentiranno, in molti casi, di evitare inutili spese per l'installazione e la conseguente manutenzione di manufatti non necessari alla funzionalità del suo impianto fognario;
- l'attività di cui al Capo 1 del presente Protocollo non è compresa nelle prestazioni del Servizio Idrico Integrato disciplinate dall'Autorità d'Ambito Bacchiglione;
- al fine di perseguire l'obiettivo di cui al Capo 1 del presente Protocollo, le Parti si rendono sin d'ora disponibili ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori attività connesse e funzionali alla sua realizzazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **le Parti**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1.1 Premesse

La premessa narrativa relativa al Capo 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo"), come anche tutti gli atti e documenti citati.

Art. 1.2 Oggetto

Il Comune intende rinnovare il rapporto di collaborazione con Acque Vicentine avente come obiettivo l'esame preventivo delle pratiche edilizie al fine di esprimere il parere di conformità sulle opere di scarico dei fabbricati recapitanti le acque reflue domestiche in pubblica fognatura o in altro corpo recettore,



come dettagliato nel disciplinare allegato A) al presente Protocollo, ferma restando la facoltà del Comune di svolgere in proprio la predetta attività;

Art. 1.3 Costi


Il Comune, ai fini del rilascio del permesso di costruire o in qualsiasi altro caso sia necessario acquisire da Acque Vicentine il parere della conformità sulle opere di scarico dei fabbricati recapitanti le acque reflue domestiche in pubblica fognatura o in altro corpo recettore, autorizza Acque Vicentine a percepire, dai soggetti titolari di un'istanza a costruire o di altro titolo idoneo, un corrispettivo pari ad:

- € 65,00 (sessantacinque) IVA compresa, per ogni istruttoria relativa agli immobili allacciabili alla fognatura pubblica;
- € 120,00 (centoventi) IVA compresa, per ogni istruttoria pertinente agli immobili non collettibili alla rete fognaria comunale.

I suddetti diritti potranno essere corrisposti ad Acque Vicentine tramite bollettino postale o bonifico bancario.

ALLEGATO A

L'iter procedurale della prestazione offerta da Acque Vicentine rispetta le modalità e i tempi ai sensi e per gli effetti normati dal D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni. In particolare, Acque Vicentine si riserva un termine massimo di 30 giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata preventivamente dall'interessato o inoltrata dal Comune, per esprimere il parere di conformità. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende acquisito per favorevole secondo il principio del silenzio-assenso.





AL COMUNE

che inserirà, nel permesso di costruire, le eventuali prescrizioni rilasciate in sede di parere da Acque Vicentine.



IL RICHIEDENTE

ottiene permesso di costruire.

Al termine dei lavori, tramite il professionista, dovrà produrre relativa *"Dichiarazione di fine lavori"* in cui viene dichiarato che le opere di scarico dei reflui domestici sono state ultimate e risultano conformi come da progetto approvato in sede di permesso di costruire, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni in esso contenute. Qualora il recettore sia diverso dalla pubblica fognatura, dovranno essere anche allegate le foto delle opere di scarico prima dell'interramento. La Dichiarazione di Fine Lavori dovrà essere inviata



AL COMUNE

nel novero dei documenti necessari per la richiesta di agibilità, a completamento della pratica. Resta inteso che in ogni momento e qualora fosse ritenuto necessario, il Comune e Acque Vicentine potranno riservarsi di verificare il mantenimento di quanto dichiarato, con le modalità che riterranno più opportune.

Qualora vi fossero delle varianti in corso d'opera che comportino modifiche significative della rete fognaria privata, dovrà essere acquisito un nuovo parere con medesimo iter.



CAPO 2

ATTIVITA' DI VERIFICA CONFORMITÀ SULLE OPERE DI SCARICO PRIVATE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN CORPO RECETTORE DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA (SUOLO O ACQUE SUPERFICIALI).

Premesso che:

- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto prevedono i sistemi ammessi per il trattamento degli scarichi domestici da impiegare in aree non servite da pubblica fognatura;
- la norma regionale suddetta non è retroattiva, tuttavia si ritiene di doverla applicare per quei casi in cui si siano riscontrati inconvenienti igienici dovuti all'inadeguatezza dei sistemi di trattamento in essere, di solito attribuibili a manufatti realizzati molti anni or sono;
- tali situazioni sono di solito segnalate al Comune a seguito di episodi di compromissione igienica e/o ambientale e per le quali si rendono necessarie delle verifiche;
- preso atto della specifica competenza in materia da parte di Acque Vicentine, si ritiene utile porre in essere un'attività di verifica riferita ai casi di cui al punto precedente e non rientranti nelle prestazioni del Servizio Idrico Integrato disciplinate dall'Autorità d'Ambito Bacchiglione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **le Parti**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 2.1 Premesse

La premessa narrativa relativa al Capo 2 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2.2 Oggetto

Acque Vicentine si rende disponibile a svolgere nel territorio comunale l'attività a favore del Comune e su richiesta di quest'ultimo, per la verifica di adeguatezza o conformità dei sistemi depurativi individuali delle acque reflue domestiche recapitanti in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura (suolo, acque superficiali).

Art. 2.3 Costi

- Le Parti convengono che, considerato il numero esiguo dei casi relativi a cattivo funzionamento delle opere di scarico private che si verificano in un anno solare, stimati in numero di 15/anno circa, le relative spese sono ricomprese nel contributo una tantum previsti dal presente protocollo d'intesa.



CAPO 3

SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRIVATI DI TRATTAMENTO REFLUI FOGNARI DOMESTICI

Premesso che:

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, all'art. 21 disciplina i sistemi di trattamento individuali delle acque reflue domestiche che si adottano nel caso in cui non sia possibile, per ragioni tecniche o per una valutazione di eccessiva onerosità nel rapporto costi benefici, l'allaccio alla pubblica fognatura;
- la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977, sulla base della quale sono stabilite le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione, prevede che nelle vasche settiche tradizionali e nelle vasche tipo Imhoff l'estrazione del fango e della crosta avvenga periodicamente da una a quattro volte l'anno;
- il Comune ha il dovere di adottare ogni opportuna iniziativa idonea a garantire che i sistemi depurativi individuali delle acque reflue domestiche garantiscano un livello di protezione e salvaguardia igienico-sanitaria per l'ambiente e la popolazione nel rispetto delle norme tecniche di cui alla precitata delibera;
- il Comune intende fornire a quella parte di cittadinanza su cui ricade l'obbligo di gestire i propri sistemi privati di trattamento, l'opportunità di poter accedere ad un servizio efficiente ed economicamente conveniente di svuotamento e di pulizia delle vasche Imhoff e di altri manufatti alternativi all'allaccio alla fognatura;

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 3.1 Premesse

La premessa narrativa relativa al Capo 3 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 3.2 Oggetto

Acque Vicentine si rende disponibile ad attivare un servizio convenzionato che risponda ai seguenti requisiti:

- correttezza delle modalità di smaltimento dei reflui derivanti dall'attività di pulizia dei sistemi depurativi individuali delle acque reflue domestiche;
- economicità della spesa del servizio fornito.



Alla fine di ogni anno solare, Acque Vicentine trasmetterà al Comune la lista degli interventi eseguiti.

Il Comune si impegna ad adottare ogni atto o provvedimento di competenza volto al raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo 3 del presente Protocollo, in particolare la diffusione del servizio tramite il sito istituzionale.

CAPO 4

ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO SULLA QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE DALLE CASETTE DELL'ACQUA.

Premesso che:

- il Comune ha patrocinato l'installazione di n° 6 "Casette dell'Acqua" che erogano acqua naturale e frizzante in altrettanti quartieri della città. L'iniziativa mira ad incentivare il consumo dell'acqua locale con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di CO₂ emesso in atmosfera a seguito dell'utilizzo bottiglie di plastica e dai carburanti usati per la loro distribuzione o smaltimento.
- le casette dell'acqua sono attività economiche private definite imprese alimentari regolarmente registrate come OSA (Operatore del Settore Alimentare) e notificate alla ULSS 6 Vicenza. L'OSA possiede un piano di autocontrollo redatto secondo le regole dell'HACCP che risponde ad un insieme di criteri che guidano gli operatori nella messa in atto di comportamenti adeguati. L'azienda redige un documento riservato aziendale che viene controllato e approvato dalle Aziende Sanitarie presso altre strutture analoghe.
- a Vicenza la qualità dell'acqua erogata viene verificata periodicamente dalla ditta BBTEC che gestisce le "Casette dell'Acqua" mettendo in pratica le apposite procedure richieste dalla legge e definite in uno specifico documento aziendale che prevede processi e procedure cadenzate di verifica gestite dal RIA (responsabile dell'azienda alimentare) e dagli organi di vigilanza. Gli enti preposti e competenti per il controllo sono Aziende sanitarie e i NAS. Nell'anno 2015 la ditta ha effettuato 3 analisi microbiologiche per ognuna delle sei casette installate.
- dal punto di vista normativo, il Ministero della Salute definisce "bevanda" l'acqua erogata dalle casette dell'acqua che pertanto deve soddisfare sia la normativa alimentare (Reg852/04CE) che i parametri delle acque destinate al consumo umano (DM31/01). Inoltre, a livello regionale, la D.G.R. 4080/04 della Regione Veneto si rimanda al punto 4.7, con particolare attenzione all'ultimo paragrafo.
- il Comune, facendosi sostenitore di tale iniziativa, pur nella consapevolezza della buona qualità dell'acqua erogata dalla rete acquedottistica vicentina, che è sottoposta a migliaia di controlli annuali, intende garantire maggiormente il cittadino verificando anche la qualità erogata dalle casette



attivando proprie autonome analisi chimiche e batteriologiche avvalendosi dei laboratori di Acque Vicentine;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **le Parti**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 4.1 Premesse

La premessa narrativa relativa al Capo 4 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 4.2 Oggetto

Acque Vicentine effettuerà nell'arco temporale compreso dal mese di gennaio 2016 al mese ottobre 2017, una analisi chimica e micro-biologica dell'acqua in entrata e in uscita per ognuna delle 6 "Cassette dell'Acqua" per la verifica del rispetto dei parametri di potabilità posti dalla legislazione vigente. I parametri ricercati saranno quelli delle analisi standard eseguite dal Centro Idrico di Novoledo sull'acqua utilizzata nei luoghi pubblici, come ad es. nelle scuole, e comprenderanno 12 parametri chimici e 6 microbiologici.

Le cassette dell'acqua sono dislocate nelle seguenti vie:

Via Giuriato; Via Albinoni; Via Salvemini; Viale del Mercato Nuovo; Via Colombo; Via Prati.

CAPO 5

DISPOSIZIONI SULL'OPERATIVITA' DEL PROTOCOLLO.

Le Parti, riguardo all'operatività del presente Protocollo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 5.1 Durata e tempistiche

Le attività descritte ai Capi 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo avranno durata di **4** anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovo che comunque non potrà avvenire in forma tacita.

Art. 5.2 Risoluzione

Il presente Protocollo è risolto di diritto per il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Vicentine, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o



per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venir meno di Acque Vicentine ovvero per impossibilità di questa di proseguire l'attività.

Art. 5.3 Tutela dei dati

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Art. 5.4 Controversie

Le Parti si impegnano a ricercare, in applicazione del principio di leale collaborazione e del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva, nel rispetto delle norme in materia, contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d'ora, quale Foro competente, quello di Vicenza.

Art. 5.5 Contributo spese "Una tantum"

Per la collaborazione di cui al Capo 2 e al Capo 4, ovvero per i controlli sugli scarichi domestici extrafognari e per le verifiche analitiche sulle cassette dell'acqua, il Comune pagherà ad Acque Vicentine una quota totale di € 5.750,00 (I.V.A. compresa), a titolo di rimborso spese annuale, per i quattro anni di durata del Protocollo d'Intesa.

Il relativo pagamento sarà liquidato, previa emissione di fattura entro il mese di ottobre dei rispettivi anni di competenza, con le seguenti modalità:

euro 1.655,00 euro (IVA compresa) nell'anno 2016;

euro 1.655,00 euro (IVA compresa) nell'anno 2017;

euro 1.220,00 euro (IVA compresa) nell'anno 2018;

euro 1.220,00 euro (IVA compresa) nell'anno 2019;

Sono invece a carico dei richiedenti gli oneri derivanti dalle attività di cui al Capo 1 e al Capo 3, relativi rispettivamente alle istruttorie tecniche sulle modalità di scarico delle acque reflue domestiche recapitanti in fognatura o in recapito diverso da questa, e per il servizio di pulizia manufatti privati,.

Art. 5.6 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Protocollo, compresa la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sono a carico di Acque Vicentine.



Art. 5.7 Clausola finale

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Protocollo sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Vicenza,

Per il Comune di Vicenza

Per Acque Vicentine S.p.A.
